

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 184

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**L'ABBATE, PARENTELA**

Modifiche al codice penale e alla legge 21 novembre 2000, n. 353, in materia di tutela degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale

*Presentata il 23 marzo 2018*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico italiano è, anno dopo anno, sempre più a rischio. In meno di sette mesi, nel 2017 sono andati in fumo, in Italia, ben 74.965 ettari di superfici boschive, pari al 156,41 per cento del totale della superficie bruciata in tutto il 2016 (47.926 ettari). Di questi solo 2.926 ettari, pari al 3,9 per cento del totale, sono andati in fumo a causa di incendi nel periodo invernale, mentre ben 72.039 ettari, pari al 96,1 per cento, sono andati in fumo a causa di incendi nel periodo estivo, ossia da maggio al 26 luglio 2017. Questo emerge dai dati elaborati da Legambiente e raccolti dalla Commissione europea nell'ambito del progetto Copernico, aggiornati al 26 luglio 2017. Monitoraggio ufficiale resosi indispensabile per monitorare e map-

pare uno dei fenomeni più devastanti ancora in atto, non solo in Italia ma in tutta Europa (dati Dossier Incendi 2017 - Legambiente).

Come dichiarato espressamente dagli stessi organi deputati al controllo e allo spegnimento, l'afa può essere solamente uno dei fattori di rischio, che svolge un ruolo di moltiplicatore; ma dietro ogni incendio, dietro ogni fuoco, c'è la mano dell'uomo.

Proprio per garantire che la « mano dell'uomo », ovvero i suoi interessi che vanno certamente contro il bene comune, sia svantaggiata e condannata la presente proposta di legge intende estendere quanto stabilito dalla legge n. 353 del 2000, « Legge-quadro in materia di incendi boschivi », anche alle aree in cui sono presenti alberi monumen-

tali e alberate di pregio, previsti dall'articolo 7 della legge n. 10 del 2013.

L'articolo 1 amplia le finalità della prevenzione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, la definizione stessa degli « incendi boschivi », il piano regionale, inglobando le operazioni di pulizia e manutenzione individuate dallo stesso, i contributi ai privati per le operazioni di pulizia e di manutenzione finalizzate alla prevenzione nonché, infine, le funzioni amministrative e in materia di divieti, prescrizioni e sanzioni.

L'articolo 2, invece, modifica le disposizioni del codice penale in materia di in-

incendi boschivi e di danneggiamento seguito da incendi, prevedendo anche per chi cagiona un incendio nelle aree dove insistono gli alberi monumentali e le alberate di pregio la reclusione da quattro a dieci anni.

Con la presente proposta di legge, dunque, si mira a estendere la normativa in materia di incendi boschivi anche ai territori dove sono presenti gli alberi monumentali e le alberate identificati dall'articolo 7 della legge n. 10 del 2013, in modo da scongiurare eventuali secondi fini volti più al mero profitto economico che alle esigenze agricole o turistiche legate a questo vero e proprio patrimonio del Belpaese.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Modifiche alla legge 21 novembre 2000,  
n. 353)*

1. Alla legge 21 novembre 2000, n. 353, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola: « nazionale » sono inserite le seguenti: « e delle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, »;

b) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « e su aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

c) all'articolo 3, comma 3, lettera l), dopo la parola: « bosco » sono inserite le seguenti: « e delle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

d) all'articolo 4, comma 3, dopo la parola: « boscate » sono inserite le seguenti: « e ai proprietari delle tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, a esclusione dei giardini e dei parchi pubblici o privati »;

e) all'articolo 10, comma 1, primo periodo, le parole: « ed i pascoli » sono sostituite dalle seguenti: « , i pascoli e le aree dove insistono le tipologie di vegetazione di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, ».

## Art. 2.

*(Modifiche al codice penale in materia di incendi boschivi e di danneggiamento seguito da incendio)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 423-*bis*, primo comma, dopo le parole: « propri o altrui » sono

inserite le seguenti: « ovvero nelle aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 »;

b) all'articolo 424, terzo comma, dopo la parola: « rimboschimento » sono inserite le seguenti: « nonché aree dove insistono le tipologie di alberi di cui all'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 ».

